



*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**DI CONCERTO CON**

*Ministero della cultura*

**DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda e i relativi allegati;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto ministeriale 13 dicembre 2017, n. 342, recante l’articolazione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il quale prevede, per le valutazioni d’impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l’integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**CONSIDERATO** che la predetta Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata da ENAC con nota n. 116681 del 10 ottobre 2019, acquisita al protocollo n. 26388/DVA del 14 ottobre 2019, per il “Master Plan 2030” dell’aeroporto di Alghero - Fertilia;

**VISTA** la documentazione fornita dal proponente a corredo dell’istanza di VIA;

**VISTA** la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 21 ottobre 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta istanza per la consultazione del pubblico ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTE** le integrazioni e i chiarimenti trasmessi dal proponente nel corso dell'iter istruttorio;

**VISTA** la pubblicazione sul sito del Ministero della transizione ecologica, avvenuta in data 15 novembre 2021, dell'avviso relativo al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

**PRESO ATTO** dei pareri e delle osservazioni presentate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tra le quali le osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna, di cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tenuto conto nell'espressione del proprio parere;

**CONSIDERATO** che l'intervento previsto rientra nella tipologia di opere sottoposte a procedura di VIA in sede statale di cui all'Allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al punto 10) "*Opere relative a [...] aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza*";

**PRESO ATTO** che il Master Plan 2030 dell'Aeroporto di Alghero-Fertilia si qualifica come piano di ottimizzazione, riqualifica e adeguamento delle infrastrutture aeroportuali ai requisiti di sicurezza operativa, finalizzato al miglioramento dei livelli di servizio all'utenza, armonizzando la realizzazione delle nuove opere su un orizzonte temporale di breve-medio-lungo periodo. Il progetto, in sintesi, prevede la riqualifica e l'adeguamento delle infrastrutture airside e landside, il miglioramento dei livelli di servizio all'utenza armonizzando la realizzazione delle nuove opere su un orizzonte temporale 2016-2030 con la seguente scansione:

- a breve termine (0-4 anni): investimenti di ampliamento e riconfigurazione della viabilità aeroportuale, realizzazione della nuova sala arrivi e realizzazione del collegamento intermedio aerostazione;
- a medio termine (5-10 anni): interventi di adeguamento della capacità sistema bagagli da stiva, adeguamento impianto trattamento acque reflue e riqualifica accessibilità veicolare aree doganali;
- a lungo termine (10-15 anni): interventi per la strada perimetrale di attraversamento raccordo Echo, demolizione casa colonica e inceneritore; ampliamento RESA; stazione di servizio/autolavaggio;

**CONSIDERATO** che ENAC, nel corso del procedimento, ha provveduto, tra l'altro, a stralciare dal Master Plan 2030 l'intervento denominato "demolizione casa colonica", come anche il conseguente utilizzo dell'area per la realizzazione di attività di servizio, che non sono più previste e necessarie rispetto all'orizzonte temporale del medesimo Master Plan;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la disamina delle aree sottoposte a specifica tutela ambientale potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, e che da tale ricognizione è emerso che l'area di progetto non ricade, neppure parzialmente, all'interno di

alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000, ma che nel raggio di 10 km dall'area di intervento sono presenti i seguenti siti:

- ZPS ITB013044 – “Capo Caccia”,
- SIC ITB010042 – “Capo Caccia e Punta del Giglio”;

**PRESO ATTO** che il proponente ha ritenuto che *“il progetto in esame non è responsabile di indurre effetti significativi negativi”* sui siti sopra citati, e che pertanto non è stato necessario attivare la procedura di Valutazione di incidenza ai sensi della dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

**PRESO ATTO** che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS sulla base dell'istruttoria condotta, ha valutato che *“alla luce degli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000 ZPS ITB013044 – Capo Caccia e SIC ITB010042 – Capo Caccia e Punta del Giglio, interessati dal progetto, dell'individuazione e valutazione degli impatti del progetto rispetto agli obiettivi di conservazione degli stessi siti e degli effetti gli effetti cumulativi con altri piani e progetti si accerta che il progetto non inciderà negativamente sull'integrità dei siti interessati e quindi il progetto può essere approvato”*;

**ACQUISITO** il parere positivo, con condizioni ambientali, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 238 del 6 aprile 2022;

**ACQUISITO** il parere positivo, con condizioni ambientali, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 330 del 10 ottobre 2022, assunto al protocollo n. 131692/MITE del 24 ottobre 2022, il quale sostituisce, integrandolo, il parere n. 238 del 6 aprile 2022, in riscontro a specifica richiesta formulata dalla Direzione Generale;

**ACQUISITO** il parere positivo, con condizioni ambientali, del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 31860 del 1° settembre 2022, assunto al protocollo n. 105490/MITE del 1° settembre 2022;

**PRESO ATTO** che nel corso dell'istruttoria tecnica, il proponente ha presentato il Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, per la verifica dell'idoneità al riutilizzo come sottoprodotti delle terre di scavo prodotte;

**CONSIDERATO** che con il suddetto parere n. 330 del 10 ottobre 2022, la Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, in merito alla verifica del Piano di utilizzo suddetto, ha rilevato che *“la scelta di gestire i materiali di scavo in sito, stante la predisposizione del Piano Preliminare di Utilizzo ex art. 24 DPR 120/17, ne impedisce la gestione come sottoprodotti in siti anche esterni al perimetro aeroportuale. Detto aspetto, unitamente alla dichiarata necessità di stabilizzare a calce, per migliorarne le caratteristiche geo-meccaniche, 21.600 m<sup>3</sup> sul totale di 26.100 m<sup>3</sup> di terre che si intende riutilizzare, operazione ritenuta normale pratica industriale, pratica in realtà esclusa dal presente regolamento, pone incertezze relativamente ai volumi di terre che potranno essere effettivamente riutilizzate in sito, quando pure conformi a seguito della caratterizzazione ambientale”*, ed ha inserito una specifica condizione ambientale;

**CONSIDERATO**, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti pareri che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 330 del 10 ottobre 2022, costituito da n. 42 pagine,
- b) parere del Ministero della cultura, di cui alla nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 31860 del 1° settembre 2022, costituito da n. 45 pagine;

**RITENUTO**, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale del progetto**

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del "Master Plan 2030" dell'aeroporto di Alghero - Fertilia, ubicato nel Comune di Alghero (SS), ivi compresa la verifica del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo presentato ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tenuto conto del cronoprogramma presentato e dei tempi per la realizzazione delle opere, il termine di efficacia del presente provvedimento è fissato al 31 dicembre 2030, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione d'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

### **Articolo 2**

#### **Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 330 del 10 ottobre 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

### **Articolo 3**

#### **Condizioni ambientali del Ministero della cultura**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 31860 del 1° settembre 2022. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Articolo 4** **Verifiche di ottemperanza**

1. Il Ministero della transizione ecologica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e in collaborazione con il Ministero della cultura, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero della transizione ecologica svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, mentre il Ministero della cultura svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero della cultura.
4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero della cultura per i profili di competenza.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3, si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrano tra i loro compiti istituzionali.

#### **Articolo 5** **Pubblicazione**

1. Il presente decreto è notificato a ENAC, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, all'ISPRA, all'ARPA Sardegna, al Comune di Alghero, all'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, ed alla Regione Autonoma della Sardegna, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.
2. Il presente decreto, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero della cultura, è reso disponibile sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica eseguita ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della Transizione ecologica ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

**IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**Gianluigi Nocco**  
GIANLUIGI NOCCO  
Ministero della  
Transizione Ecologica  
Direttore Generale  
16.11.2022 09:21:29  
GMT+00:00

**IL DIRETTORE GENERALE  
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E  
PAESAGGIO**

**Luigi La Rocca**  
Firmato digitalmente da  
**LUIGI LA ROCCA**  
CN = LA ROCCA  
LUIGI  
C = IT